

agli aventi diritto per i militari morti in guerra, già si provvede con l'altro decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1324. Allo scopo infatti di agevolare l'adempimento delle formalità dirette a conseguire le pensioni privilegiate di guerra, il detto decreto stabilisce che le originali partecipazioni della morte di militari o assimilati, rilasciate dalle competenti autorità, o le copie autentiche di esse, possano tener luogo dell'atto di morte, nei casi in cui tale atto non sia stato ancora trascritto nei registri dello stato civile del comune di ultimo domicilio del defunto.

« Il sottosegretario di Stato
« CHIMIENTI ».

Bignami. — *Ai ministri della guerra e di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se, allo scopo di abbreviare le pratiche relative alla concessione delle pensioni agli aventi diritto per militari morti in guerra, non credano opportuno modificare le norme attuali per il servizio dello stato civile delle truppe in campagna, in modo da rendere sollecita la trasmissione e trascrizione degli atti di morte di militari deceduti in guerra ».

RISPOSTA. — « Le norme per il servizio dello stato civile in campagna, alle quali si riferisce l'interrogazione suindicata, erano quelle dell'« Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra » contenuta nell'appendice II al regolamento per il servizio in guerra, parte I, approvato con Regio decreto 10 marzo 1912.

« Ora, la detta « Istruzione » non è più in vigore, essendo stata sostituita da una nuova « Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra », approvata con decreto luogotenenziale del 30 gennaio ultimo scorso, n. 109, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio ultimo scorso.

« Le modificazioni introdotte nella nuova « Istruzione » furono concretate da questo Ministero di concerto con quello di grazia e giustizia e con l'Intendenza generale del Regio esercito, nell'intento appunto di semplificare il servizio dello stato civile in campagna in modo da rendere, quanto più possibile, sollecita la trasmissione e trascrizione degli atti di morte dei militari deceduti in guerra.

« Tra le modificazioni che a tale scopo si sono apportate è notevole quella che riguarda l'obbligo, per parte delle unità mo-

bilitate incaricate della tenuta dei registri dello stato civile in campagna, di trasmettere direttamente al Ministero i fascicoli dei registri degli atti di morte, man mano che siano espletati, nonchè, ogni quindici giorni, gli estratti di tutti gli atti di morte iscritti nei fascicoli in corso, durante la quindicina precedente.

« In virtù di tale disposizione, questo Ministero ha modo di disporre immediatamente per la trascrizione degli atti di morte dei militari in guerra, sui registri di stato civile dei comuni competenti, come pure di corrispondere, in misura adeguata, alle richieste degli atti stessi fatte dalla Corte dei conti.

« Le innovazioni di cui è cenno, sono state inoltre integrate da un decreto-legge luogotenenziale in data 27 gennaio ultimo scorso, n. 108, il quale, dando facoltà a questo Ministero ed a quello della marina di correggere gli errori incorsi nella compilazione degli atti in parola, prima della loro trascrizione nei registri dei comuni competenti, è venuto a semplificare di molto la procedura per la rettifica degli atti stessi.

« Infine, allo scopo di ottenere ancora una maggiore celerità nel dar corso alle richieste di tali atti fatte dalla Corte dei conti per l'istruttoria delle domande di pensione prodotte dalle famiglie dei militari deceduti in guerra, la Corte stessa, in seguito ad analoga proposta fatta dal Ministero della guerra, è venuta nella determinazione di ammettere, per l'istruttoria delle domande di pensione, uno speciale certificato che riassume i dati fondamentali dei documenti comprovanti la morte avvenuta per fatto di guerra; certificato che viene compilato dal Ministero in base agli originali documenti che gli pervengono dalle unità mobilitate.

« Sono state poi emanate — ed altre sono in corso di attuazione — disposizioni complementari intese tutte a rendere agevole, rapida e precisa l'applicazione delle nuove norme, la compilazione e la trasmissione degli altri documenti che devono accompagnare quelli di stato civile agli effetti della pensione, per dare, insomma, a tutto il delicato servizio un impulso vigoroso ed efficace, pel quale è rivolta ogni premura dell'Amministrazione della guerra in considerazione dei sacri interessi di tante famiglie e come atto di doverosa riconoscenza per i prodi che dettero la loro esistenza alla patria.

« Il ministro
« ZUPELLI ».